

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-004762/2014**  
**alla Commissione**  
Articolo 117 del regolamento  
**Giovanni Barbagallo (S&D)**

Oggetto: Conseguenze negative sui lavoratori italiani emigrati in un altro Stato membro

L'Unione europea ha tra i suoi principi fondatori quello della libera circolazione dei lavoratori e diverse norme applicative di tale principio sono state definite per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello europeo nonché per garantire i diritti sociali e previdenziali di quei lavoratori europei la cui vita lavorativa si sviluppa in diversi Stati membri.

In tal senso, il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, definisce (articolo 2) che, fondandosi sui principi del servizio pubblico, le autorità e le istituzioni degli Stati membri si forniscono o si scambiano tutti i dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il regolamento di base. Tale scambio di informazioni deve avvenire direttamente o indirettamente tramite gli organismi di collegamento attraverso il cosiddetto modello U1. Lo stesso regolamento, tuttavia, stabilisce (articolo 3) che la persona cui si applica il regolamento di base è tenuta a comunicare all'istituzione competente le informazioni, i documenti o le certificazioni necessari per stabilire la sua situazione.

Queste disposizioni hanno creato diverse interpretazioni da parte delle autorità di alcuni Stati membri, nel caso di specie Italia e Belgio, con ripercussioni gravi sui diritti dei lavoratori italiani installatisi in Belgio.

Secondo diverse segnalazioni, le autorità belghe competenti (CAPAC) si rifiutano di richiedere il modello U1 alle autorità italiane asserendo che ciò debba essere fatto dal lavoratore che intende veder riconosciuti i propri diritti sociali. Dall'altra parte, le autorità italiane competenti in materia di previdenza sociale (INPS) ritengono, invece, che non siano tenute, a norma del citato regolamento, a consegnare il modello U1 al lavoratore interessato, bensì soltanto alle autorità dello Stato membro in cui il lavoratore si è stabilito, dietro loro richiesta, il che sta creando numerose difficoltà a diversi lavoratori italiani installatisi in Belgio impedendo loro di godere di diritti di cui sono titolari e che le autorità dell'Unione dovrebbero garantire.

È la Commissione a conoscenza di queste diverse interpretazioni del citato regolamento? Quali iniziative intende assumere perché la situazione sia chiarita e gli effetti di conflitti del genere non ricadano sui lavoratori europei? Ha essa conoscenza di altri casi del genere e come è intervenuta finora?